

**REGOLAMENTO
PER LE CONCESSIONI
DI CUI ALL'ART. 12
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241**

. APPROVATO IL 15/01/1991 D.C.C. M. 5

CAPO I
CRITERI GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ad enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 legge 7-8-1990, n. 241.

Art. 2

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli Interessati, indirizzata al Sindaco e/o all'Assessore competente, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività: cultura, pubblica istruzione, sport e tempo libero, artigianato, assistenza, opere attinenti al culto e manifestaz. religiose, assistenza.

Per quest'ultimo settore, oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificamente anche quelle contenute nel successivo capo II.

Art. 3

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modello predisposto dall'Amministrazione) e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte della apposita Commissione di cui all'art. 5.

Art. 4

A tale scopo il Comune, oltre che valersi dei propri organi e uffici, potrà richiedere informazioni ad altri uffici ed Enti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione.

Art. 5

Le domande verranno prese in esame dalla Giunta Comunale che dovrà verificare la compatibilità finanziaria e se lo riterrà opportuno potrà essere suffragata dal parere della Commissione Comunale per l'assistenza.

Art. 6

Se piu' soggetti concorrono alle concessioni di cui all'art. 1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attivita', cosi' come indicate all'art. 2, la Giunta Comunale dovra' procedere alla formulazione di una graduatoria individuando preliminarmente criteri di valutazione oggettivi a seconda della natura della concessione.

La graduatoria formulata dalla Giunta Comunale, sara' esposta all'Albo Pretorio per giorni quindici e contro di essa gli interessati potranno presentare ricorso al Sindaco entro dieci giorni dal termine della pubblicazione.

Qualora le ragioni adottate dal ricorrente non appaiono manifestamente infondate, il Sindaco o l'Assessore competente potra' disporre un supplemento di indagine e rimettere alla Giunta che decide in via definitiva.

Art. 7

La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attivita' presentando, a consuntivo un rendiconto delle concessioni operate e specificando natura e consistenza delle stesse.

Art. 8

Le concessioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente, che in materia dovranno esplicitamente risultare dalla relazione previsionale programmatica al bilancio di previsione che la Giunta Comunale è tenuta a redigere annualmente, congiuntamente allo schema di bilancio da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 9

In sede di prima applicazione gli indirizzi politico-amministrativi, congiuntamente alla individuazione dei servizi e/o aree di attività di cui all'art. 2, potranno essere approvati contestualmente al presente regolamento.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA ASSISTENZIALE

Art. 10

L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente.

Art. 11

L'assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro («una tantum» o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente (mensa, fornitura indumenti, combustibili riscaldamento, ecc.).

Le forme di assistenza qui disciplinate sostituiscono quelle che venivano erogate specificamente dall'ex E.C.A. e I.P.A.B. (soppressi ai sensi del D.P.R. n. 616/77).

L'assistenza concerne anche gli inabili indicati negli articoli 154 e 155 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 12

Nei casi sopraindicati il Comune deve prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme di diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l'interesse degli inabili.

Art. 13

Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale, l'età, il sesso, la religione, le idee politiche, l'ambito sociale.

Art. 14

Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto, in primo luogo, delle specifiche richieste dell'indigente, e solo se particolari ragioni di ordine economico e sociale facciano prevalere un altro orientamento, dovrà essere adottata altra forma assistenziale.

Art. 15

Le domande degli interessati di cui all'art. 3, dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del Codice Civile.

I richiedenti che beneficino comunque di un trattamento pensionistico dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dell'assegno e il tipo di pensione in godimento.

Art. 16

La Commissione per l'assistenza, qualora le notizie indicate nella domanda e le informazioni attinte attraverso i vari organi non siano ritenute sufficienti, può richiedere un supplemento di istruttoria al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio.

Art. 17


Le decisioni della Commissione sulla richiesta di intervento assistenziale vengono comunicate agli interessati con note formali.

Art. 18


L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e quantità), nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, combustibile, ecc.).

Approvato dal Consiglio dell'Ente con deliberazione n. 5 del 15/1/1991
Li 15/1/1991

Il Capo dell'Amministrazione



Il Segretario



I PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 1/2/91 al 15/2/91
senza opposizione.

SAZZANO, li 1/2/1991



Il Segretario




Approvato dal Comitato Regionale di Controllo il 06/02/1991 al n. 651

SAZZANO, li 25/02/1991

II PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni dal 26/02/91 al 12/3/91


Visto: Il Capo dell'Amministrazione



Il Segretario




Entrato in vigore il 13/3/1991



Inserito nella raccolta dei regolamenti dell'Ente il 13/3/1991

Li 13/3/1991

Visto: Il Capo dell'Amministrazione



Il Segretario



Approvato dal Consiglio dell'Ente con deliberazione n. 5 del 15/1/1991




Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]



IL SEGRETARIO

[Signature]

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente verbale
E' STATO PUBBLICATO in copia all'albo pretorio dal 1 FEB. 1991
al 15 FEB. 1991 e che contro tale deliberazione NON
venne presentata a questo Ufficio opposizione.

Il, 16 FEB. 1991

IL SEGRETARIO

[Signature]



Questa deliberazione, pervenuta al CO.RE.CO. il 06/02/91
prot. n. 621 e' divenuta oggi esecutiva.

Il, 25/02/91

IL SEGRETARIO



[Signature]

65303/62890 - Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 00465090066

COMUN

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - REGIONE PIEMONTE - PIAZZA RISORGIMENTO, 6 - TEL. 05303762890